CAMERA DEI DEPUTATI N. **2756**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AURIEMMA, AMATO, BARZOTTI, CARMINA, CAROTENUTO, CHERCHI, FERRARA, ILARIA FONTANA, PAVANELLI, PENZA

Istituzione del registro pubblico dei dati personali

Presentata il 2 gennaio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Con la sentenza nella causa C-154/21, pubblicata il 12 gennaio 2023, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha affermato che, qualora i dati personali siano stati o saranno comunicati a destinatari, il titolare del trattamento è obbligato a fornire all'interessato, su sua richiesta, l'identità stessa di tali destinatari. Solo nel caso in cui dimostri che la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva o che non sia (ancora) possibile identificare tali destinatari, il titolare del trattamento può limitarsi a indicare unicamente le categorie di destinatari a cui vengono comunicati i dati.

Con il principio enunciato, dunque, la CGUE riconosce a ogni persona il diritto di sapere a chi sono stati comunicati i propri dati personali, ponendo la consapevolezza del cittadino sull'utilizzo dei propri dati personali alla base dell'esercizio delle diverse tutele che l'ordinamento gli riconosce. La CGUE, infatti, ha sottolineato che il diritto di accesso è necessario per esercitare gli altri diritti riconosciuti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, come il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto di opposizione al trattamento o il diritto di agire in giudizio nel caso in cui si subisca un danno.

Il principio di diritto sancito dalla CGUE trova il suo presupposto normativo nell'articolo 15 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), di cui al citato regolamento (UE) 2016/679, ove si disciplina il diritto di accesso dell'interessato ovvero il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere

l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dalle disposizioni.

Alla base dell'esercizio del diritto di accesso, come disciplinato dal citato regolamento (UE) 2016/679, vi è la richiesta dell'interessato. Tale richiesta presuppone la piena consapevolezza del richiedente dei diritti ad esso spettanti.

Ancora oggi, tuttavia, si riscontra una scarsa consapevolezza dei cittadini in merito al trattamento dei propri dati personali, con particolare riferimento all'ampiezza e alle conseguenze del consenso al trattamento, soprattutto quando tale esercizio avviene a distanza, come con le modalità digitali. Si pensi, ad esempio, al momento in cui si accetta l'utilizzo di applicazioni o si presta il consenso all'atto dell'accesso a siti *internet*, fornendo informazioni private, molte volte non pertinenti rispetto a quelle necessarie per le finalità della fruizione del servizio.

Ogni volta che si presta il consenso all'utilizzo dei propri dati personali avviene di fatto una cessione del dato, spesso senza tenere in debita considerazione l'interconnessione sussistente con i propri diritti e libertà individuali. Si pensi, ad esempio, ai tanti casi di utilizzo del proprio nome e della propria immagine per finalità non autorizzate. Come rappresentato nell'ultima relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 sono state notificate all'Autorità ben 2.204 violazioni dei dati personali ai sensi dell'articolo 33 del RGPD o dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, da parte di soggetti pubblici (498 casi, pari al 22,6 per cento) e privati (1706 casi, pari al 77,6 per cento).

Sotto tale profilo, il tema della protezione dei dati personali e della consapevolezza del trattamento da parte dell'interessato riveste importanza tale da richiedere l'adozione di adeguate misure di protezione. A tale fine, è necessario garantire la più ampia diffusione dell'accesso alle informazioni relative al trattamento.

Tale necessità è oggi ancor più dirimente in conseguenza dell'imponente avanzamento tecnologico cui stiamo assistendo e dell'importanza della gestione dei dati personali nelle quotidiane relazioni sociali e di lavoro.

Per le ragioni suddette la presente proposta di legge intende potenziare il diritto di accesso, di cui all'articolo 15 del RGPD attraverso l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali, garantendo a ciascun interessato l'accesso gratuito e illimitato a tutte le informazioni connesse al trattamento dei propri dati personali.

L'articolo 1 reca le definizioni ai fini della presente legge. Oltre al richiamo alle definizioni in uso nella normativa vigente previste dal RGPD e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si definisce il « soggetto titolare del trattamento dei dati personali » ossia qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda effettuare il trattamento dei dati personali attraverso qualsiasi modalità nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ivi compresa la gestione di piattaforme digitali, nonché per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'articolo 2, al comma 1, dispone l'istituzione del registro pubblico dei dati personali. Il comma 2 ne precisa i criteri di istituzione e l'ambito applicativo, individuando le finalità del trattamento oggetto dell'obbligo di comunicazione. Il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione della norma i dati personali trattati dalle pubbliche amministrazioni o, per finalità statistiche, dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il comma 4, infine, autorizza il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ad estendere l'applicazione dell'obbligo di comunicazione dei dati anche a soggetti diversi nonché di ampliare il novero delle informazioni da comunicare.

L'articolo 3 disciplina la gestione del registro nonché le modalità di funzionamento. Il comma 1 demanda a un decreto

del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri, per i relativi profili di competenza, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità di realizzazione, organizzazione, tenuta e funzionamento del registro nonché di individuazione dell'eventuale soggetto terzo gestore e delle modalità di comunicazione della data di attivazione del registro. Il comma 2 attribuisce al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di realizzare e gestire il registro, anche affidandone l'incarico a un soggetto terzo, scelto nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale vi provvede sulla base di un contratto di servizio. Il comma 3 consente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Agenzia delle entrate e di altri soggetti individuati con decreto, anche attraverso il potenziamento e l'integrazione di piattaforme o sistemi informativi esistenti.

L'articolo 4 reca la disciplina degli obblighi di comunicazione. Il comma 1 individua l'oggetto di comunicazione nelle seguenti informazioni: i dati personali in possesso dei titolari del trattamento; le modalità di acquisizione dei medesimi dati e del consenso dell'avente diritto; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e i soggetti autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione. Il comma 2 prescrive l'invio trimestrale dei dati. Quanto alla prima applicazione, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi di comunicazione per il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, si consente di effettuare il primo invio dei dati a decorrere dal terzo trimestre successivo alla data di attivazione del registro. Il comma 3 precisa che le modalità di funzionamento del registro non devono consentire il trasferimento dei dati personali in esso contenuti e che devono essere adottati sistemi automatizzati che permettano al gestore di ricevere i dati comunicati, confrontarli con i dati contenuti nel registro e aggiornarli. Il comma 4 disciplina il regime sanzionatorio prevedendo che per la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo articolo 4 siano applicate le sanzioni di cui all'articolo 83, comma 5, del RGDP.

L'articolo 5 disciplina l'accesso al registro attribuendo a ciascun interessato il diritto di accesso gratuito e illimitato, previo riconoscimento mediante strumenti di identificazione e autenticazione elettronica. Si precisa che l'accesso è riservato esclusivamente per la consultazione dei dati personali riferibili all'interessato.

L'articolo 6, al fine di garantire la massima diffusione del diritto di accesso al registro, prevede lo svolgimento di una campagna informativa nonché l'obbligo, a carico dei soggetti titolari del trattamento dei dati personali, di individuare strumenti di informazione della clientela sulle finalità del registro, anche con l'inserimento di specifici avvisi nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.

L'articolo 7 disciplina la vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro attribuendola al Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 8 disciplina l'accesso ai dati contenuti nel registro da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9, infine, reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « codice »: il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) « dato personale »: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile utilizzata per le finalità di cui alla lettera *d)*;

c) « interessato »: qualsiasi persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo individuale, come il nome, un numero di identificazione o i dati relativi all'ubicazione, a un identificativo telematico o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

d) « soggetto titolare del trattamento dei dati personali »: qualunque persona fisica o giuridica che intenda effettuare il trattamento dei dati personali, attraverso qualsiasi modalità, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ivi compresa la gestione di piattaforme digitali, o per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

e) « terzo »: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo diverso dall'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

f) « piattaforma digitale »: qualsiasi sistema informatico accessibile agli utenti,

compresi i siti *internet* o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente il collegamento con altri utenti sulle reti sociali telematiche o per finalità commerciali, vendita od offerta di beni e servizi;

g) « pubbliche amministrazioni »: un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, prevista dall'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato;

h) « registro »: il registro pubblico dei dati personali istituito ai sensi della presente legge;

i) « gestore del registro »: il Ministero delle imprese e del *made in Italy* o il soggetto terzo al quale possono essere affidate la realizzazione e la gestione del servizio;

l) « RGPD »: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

m) « autorità vigilante »: il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. È istituito il registro pubblico dei dati personali, di seguito denominato « registro ».

2. Il registro, organizzato in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali e di diritto di accesso alle informazioni sul loro trattamento, con criteri

volti a favorire la consapevolezza dei cittadini in merito all'utilizzo dei propri dati personali, è costituito da un sistema informativo, accessibile a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per i seguenti fini:

a) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

b) gestione di una piattaforma digitale;

c) invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi;

d) compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i trattamenti di dati personali effettuati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 8 per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. Sono altresì esclusi i trattamenti di dati personali per finalità statistiche effettuati dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuati ulteriori ambiti di applicazione in aggiunta a quelli previsti dal comma 2.

Art. 3.

(Gestione e funzionamento del registro)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri, per i profili di rispettiva competenza, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, sono stabilite le modalità di realizzazione, organizzazione, tenuta e funzionamento del re-

gistro nonché di individuazione dell'eventuale soggetto terzo gestore e di comunicazione della data di attivazione del registro.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede alla realizzazione e alla gestione del registro, eventualmente affidandone l'incarico a un soggetto terzo, scelto nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale opera sulla base di un contratto di servizio.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Agenzia delle entrate e di altri soggetti individuati con il decreto di cui al comma 1, anche attraverso il potenziamento e l'integrazione di piattaforme o sistemi informativi esistenti.

Art. 4.

(Obblighi di comunicazione a carico dei soggetti titolari del trattamento e sanzioni)

1. I soggetti titolari del trattamento dei dati personali trasmettono al registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3:

a) i dati personali in loro possesso, per il cui trattamento hanno acquisito il consenso dell'avente diritto;

b) le informazioni sulle modalità di acquisizione dei dati e del consenso al loro trattamento;

c) le informazioni sulle finalità del trattamento;

d) le informazioni sull'identità del responsabile del trattamento e dei soggetti autorizzati al trattamento;

e) le informazioni sull'identità dei terzi a cui sono stati trasmessi i dati e sulle finalità della trasmissione.

2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono i dati personali raccolti in ciascun trimestre entro il mese successivo alla sua scadenza. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi di comunicazione per il

corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il primo invio dei dati è effettuato a decorrere dal terzo trimestre successivo a quello in corso alla data di attivazione del registro.

3. Le modalità di organizzazione e funzionamento del registro non devono consentire il trasferimento dei dati personali in esso contenuti. Il registro deve essere dotato di sistemi automatizzati che permettano al gestore di ricevere i dati comunicati, di confrontarli con i dati contenuti nel registro e di aggiornarli.

4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 83, paragrafo 5, del RGPD.

Art. 5.

(Accesso al registro)

1. Il diritto di accesso al registro può essere esercitato da ciascun interessato, riconosciuto attraverso strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, esclusivamente per la consultazione dei dati personali ad esso riferibili.

2. L'accesso al registro da parte di ciascun interessato è illimitato e gratuito.

Art. 6.

(Campagna informativa)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili del fondo di cui all'articolo 148, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, al fine di favorire la massima diffusione e conoscenza tra i cittadini del diritto all'accesso al trattamento dei dati personali e

delle modalità di funzionamento del registro.

2. Per le medesime finalità, i soggetti titolari del trattamento dei dati personali mettono a disposizione dei propri clienti analoghi strumenti di informazione sulle finalità del registro, anche con l'inserimento di specifici avvisi nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.

Art. 7.

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e sul funzionamento del registro sono attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il gestore del registro assicura la possibilità di accesso da parte dell'autorità vigilante per l'esecuzione dei controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPD e dal codice.

Art. 8.

(Accesso al registro da parte di pubbliche amministrazioni)

1. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal RGDP e dal codice, è sempre ammesso l'accesso ai dati contenuti nel registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove sia necessario per l'adempimento di un compito da esse svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura telematica e per la gestione del registro di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA



19PDL0176910